



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) Tel 0432/925111
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE PICK-UP ALLESTITI CON FORCHE

All.A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- geom. Fulvio MORAS -



Marzo 2015 - Rev_01
SM/ni

INDICE

OGGETTO DELL'APPALTO	1
DURATA DELL'APPALTO	1
AMMONTARE DELL'APPALTO	1
PREZZI DI ELENCO	2
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	2
PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	4
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO- VARIANTI	4
ASPETTI ORGANIZZATIVI	6
MEZZI DELL'APPALTATORE	7
PERSONALE.....	7
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	7
PRIVACY	8
DANNI A PERSONE O COSE	9
ACCERTAMENTO DANNI.....	9
ORDINI DI SERVIZIO	10
MISURAZIONE E CONTABILITÀ.....	10
PENALI PER RITARDO DELL'APPALTATORE	11
AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ	12
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
SUBAPPALTO.....	13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO.....	14
CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
RECESSO	16
DUVRI.....	17
DOMICILIO LEGALE.....	18
CONTROVERSIE	18
SPESE, IMPOSTE E TASSE	19
NORME DI RINVIO	19

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Appaltatore di tutte le prestazioni e forniture necessarie per eseguire in modo completo e a regola d'arte il "Servizio di noleggio di due pick-up allestiti con forche"
2. L'elenco delle prestazioni di cui al precedente comma 1 con la specifica descrizione del loro contenuto e delle quantità vengono dettagliati nell'**Allegato B** del presente Capitolato Speciale, rubricato "NORME TECNICHE".
3. L'**Allegato C**, rubricato "PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI", indica l'ammontare delle penali da applicarsi in caso di tardiva effettuazione delle prestazioni, tenuto conto delle tempistiche previste nell'allegato stesso.
4. L' "OFFERTA ECONOMICA", contiene la descrizione degli articoli relativi a ciascuna componente del servizio e, compilata in fase di offerta dall'Impresa, indica gli importi che saranno corrisposti per ciascun articolo.
5. Gli Allegati e le Schede di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale e del contratto.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di complessivi mesi 40 (quaranta) di cui, mesi 4 (quattro) per dare completamento alla fornitura e 36 (trentasei) di noleggio, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di consegna del servizio redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
2. E' vietato il rinnovo tacito del contratto d'appalto.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'Appalto ammonta a Euro 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00), comprensivo degli oneri

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la sicurezza pari a Euro 0,00 (Zero/00), al netto dell'IVA.

2. Le prestazioni oggetto del servizio s'intendono a misura conformemente all'elenco prezzi unitari e alle condizioni stabilite nell'offerta.
3. Il Quadro Tecnico è qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	NUMERO VEICOLI	NUMERO MENSILITÀ
Noleggio Pick Up con forche (durata 36 mesi, previsione percorrenza 300.000 Km)	2	36
IMPORTO TOTALE NOLEGGIO (CANONE FINANZIARIO E CANONE SERVIZI INCLUSI)		€ 324.000,00
COSTI DELLA SICUREZZA (DUVRI)		€ 0,00
IMPORTO TOTALE		€ 324.000,00

4. La Società opererà secondo quanto previsto dall'art.1, commi da 15 a 33 della Legge 190/2013.

PREZZI DI ELENCO

1. I prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti dei servizi risultano dall'OFFERTA ECONOMICA.
2. I prezzi saranno assoggettati annualmente alla revisione periodica subordinatamente ad un'istruttoria che terrà conto dei dati di cui all'art. 7, 4° comma, lett. c) e comma 5 del Codice dei Contratti. Il termine di un anno decorrerà dalla stipulazione del contratto stesso.

ART. 4

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto.
2. L'avvio dell'esecuzione deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

d'appalto.

3. La Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione comunica: in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax o tramite account PEC, all'Appaltatore il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di idonea delega per ricevere la consegna del servizio.
4. Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e in doppio esemplare con i contenuti previsti dall'art. 304 del Regolamento al Codice dei Contratti.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore ometta di presentarsi alle operazioni di consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione rinnoverà l'invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incumbente.
6. In tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo invito disatteso dall'Appaltatore.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
8. La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) per comprovata urgenza.
 9. In quest'ultimo caso la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d'Appalto.
 10. Qualora l'Appaltatore convocato per la consegna in via d'urgenza non si presenti, la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione procederà ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso che l'Appaltatore disattenda anche il secondo invito la Società si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto e conseguentemente procederà con l'incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno dell'Appaltatore.
 11. Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione disporrà la sospensione delle operazioni di consegna che non potrà perdurare più di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine l'Appaltatore potrà recedere secondo quanto previsto dal Regolamento del Codice dei Contratti.

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

12. Concluse le operazioni di consegna del servizio l'Appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell'Esecuzione mediante specifici ordini di servizio scritti.
13. L'ultimazione dell'esecuzione del servizio verrà verbalizzato in contraddittorio tra la Società e l'Appaltatore mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
14. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del Regolamento al Codice dei Contratti.

ART. 5

PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. I pagamenti del corrispettivo per l'appalto in oggetto vengono corrisposti a seguito delle misurazioni e delle contabilizzazioni di cui all'articolo 17 e subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC.
2. I pagamenti verranno effettuati sul c.d. conto dedicato dell'Appaltatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. L'Appaltatore si obbliga a osservare la normativa precisata al 2° comma del presente articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente alla Società e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza l'eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.
5. Gli atti aggiuntivi di cui all'art. 7, 10° comma del presente Capitolato Speciale, dovranno riportare la clausola di osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 6.

ART. 6

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO- VARIANTI

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del Regolamento al Codice dei contratti.
2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino da parte

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dell'Appaltatore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore stesso.

3. La Società può chiedere l'esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Soggetto competente.
5. Nei casi previsti dal comma 3, la Società può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto.
6. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 alle stesse condizioni previste dal contratto.
7. In tal caso, trattandosi di variazioni contenute nel 1/5 d'obbligo e senza nuovi prezzi o nuove lavorazioni l'Appaltatore sottoscriverà un atto di sottomissione.(atto aggiuntivo).
8. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.
9. Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto ma comportino l'esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la procedura di cui al Regolamento del Codice dei Contratti, l'Appaltatore sottoscriverà un atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la sottoscrizione con la Società di un atto aggiuntivo
10. Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto la Società e l'Appaltatore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d'appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.
11. Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Codice dei contratti e nel suo regolamento in vigore al momento della loro applicazione.

12. Quando è necessario introdurre delle variazioni, il Direttore dell'Esecuzione, sentiti il Responsabile Unico del Procedimento e il Progettista, promuove la redazione di una perizia di variante o di una perizia suppletiva di variante.
13. Nella prima ipotesi la perizia di variante che non comporta aumento di spesa è approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel secondo caso la perizia suppletiva e di variante è approvata dall'Organo decisionale della Società.
14. Una volta concluso il procedimento di approvazione della variante il Direttore dell'Esecuzione dispone mediante ordine di servizio scritto la sua esecuzione.

ART. 7

ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. L'Appaltatore deve mettere a disposizione della Società un Referente al quale la Società stessa potrà rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni, così come ordinate negli ordini di servizio scritti.
2. L'Appaltatore è tenuto altresì a segnalare alla Società una propria Sede Operativa ove possa essere sempre raggiungibile il predetto Referente.
3. L'Appaltatore eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società (quali Direttori Operativi) anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.
4. I soggetti delegati dalla Società annoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. L'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si proceda con una consegna in via d'urgenza è tenuto a comunicare per iscritto alla Società nella persona del Direttore dell'Esecuzione o dei Direttori Operativi appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, pec del Referente e dei sostituti.
6. In tal modo l'Appaltatore consentirà alla Società di instaurare un coordinamento effettivo per il buon esito dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 8

MEZZI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e conformemente alle prescrizioni tecniche e normative in esso contenute seguendo le istruzioni impartite mediante ordini scritti dal Direttore dell'Esecuzione della Società o dai Direttori Operativi all'uopo incaricati avvalendosi di mezzi e attrezzature idonei in quantità e qualità agli obblighi assunti.

ART. 9

PERSONALE

1. Nell'esecuzione del presente appalto l'Appaltatore si avvarrà di figure direttive e di personale operativo idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto dell'Appalto in numero sufficiente per adempiere gli obblighi assunti, così come offerto in sede di gara.
2. L'Appaltatore risponderà per accertate negligenze, inadempimenti, o inesatti adempimenti o fatti illeciti commessi dai soggetti di cui al precedente comma 1 nell'esercizio delle loro incombenze.
3. L'Appaltatore s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga a :
 - a) eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, conformemente ai progetti redatti e approvati dalla Società, al presente Capitolato e agli ordini di servizio scritti impartiti dalla Società, nonché agli stessi prezzi formulati in sede di presentazione dell'offerta;
 - b) osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza poste a suo carico dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - osservare le norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire nel corso del servizio, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e alla tutela materiale e morale dei lavoratori;
 - adottare tutte le misure e cautele atti a garantire l'incolumità delle unità lavorative impiegate e dei terzi;
 - comunicare alla Società il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - nell'ambito di svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- c) pagare tutte le spese inerenti al contratto (comprese copie e stampe) e tutti i documenti per la gestione del servizio, nonché delle eventuali spese di bollo degli atti contabili dei lavori e dei documenti relativi;
- d) accollarsi le spese per le verifiche da parte di laboratori autorizzati relativamente alle caratteristiche chimiche, fisiche, tecniche o qualitative dei materiali/prodotti utilizzati nell'appalto e per l'ottenimento della relativa certificazione;
- e) applicare nei rapporti con il Subappaltatore i prezzi indicati nel contratto di subappalto che non possono comunque essere inferiore al 20% di quelli offerti in sede di aggiudicazione così come previsto dall'art. 118, comma 4 del Codice dei Contratti.
- f) ricevere audit di seconda parte effettuati dalla Società negli ambiti di certificazione volontaria della stessa e interessati dalle attività dell'appalto in oggetto, mettendo a disposizione le risorse e il personale che si rendano necessari allo svolgimento degli stessi.

ART. 11

PRIVACY

1. La Società nella sua veste di Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. nomina l'Appaltatore, che

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

accetta, Responsabile Privacy Esterno.

2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall'Appaltatore senza pretendere a fronte di tale ruolo alcun compenso aggiuntivo rispetto quello allo stesso riconosciuto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. I dipendenti dell'Appaltatore sono Incaricati Privacy.

ART. 12

DANNI A PERSONE O COSE

1. Qualora nell'esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile Unico del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Società le conseguenze dannose.
2. L'Appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all'ambiente nell'esecuzione dell'appalto.
3. L'obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. L'Appaltatore terrà indenne la Società da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di quest'ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.
5. L'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto d'appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale non inferiore a quello indicato nel bando di gara.
6. La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore.

ART. 13

ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato nell'immediatezza del sinistro dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

con la tempistica dell'accertamento.

2. Qualora l'Appaltatore o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Società, verbalizzando la sua assenza, procederà all'accertamento in presenza di due testimoni.
3. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

ART. 14

ORDINI DI SERVIZIO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione ordineranno all'Appaltatore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.
2. L'ordine di servizio viene comunicato all'Appaltatore che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all'originale dello stesso ordine.
3. L'ordine di servizio impartito dal Direttore dell'Esecuzione che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. L'Appaltatore è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di servizio.
5. Gli ordini di servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:
 - a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;
 - b) il luogo di loro esecuzione;
 - c) il termine entro il quale eseguirle;
6. L'Appaltatore dovrà eseguire prontamente l'ordine di servizio impartitogli.

ART. 15

MISURAZIONE E CONTABILITÀ

1. Le prestazioni sia a corpo che a misura saranno accertate in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore e riportate su supporti cartacei o informatici.
2. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore posticipatamente all'esecuzione del servizio con cadenza mensile.

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, subordinatamente alla verifica del DURC, entro i termini di legge con decorrenza dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Nei casi in cui la Società a seguito della verifica del DURC rilevi inadempienze contributive, la stessa opererà sulla base del 2° comma dell'art. 4 del Regolamento del Codice dei Contratti.
5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 16

PENALI PER RITARDO DELL'APPALTATORE

1. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito al ritardo nell'esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave adempimento.
2. Nel caso di ritardo rispetto ai diversi termini previsti nel cronoprogramma allegato al contratto, la penale si applica al rispettivo importo con le previste modalità.
3. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o singoli SAL.
4. L'Appaltatore può richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora:
 - a) si accerti che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore;
 - b) si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo dell'Appaltatore;
 - c) qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante;La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide la Società su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione e l'Organo di collaudo ove costituito.
5. Per la quantificazione delle penali si rinvia allo specifico **Allegato D**.
6. Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.
7. L'applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora dell'Appaltatore e neppure la prova di aver subito il danno.

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

8. La Società avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.

ART. 17

AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ

1. Qualora dall'inadempimento dell'Appaltatore derivi l'applicazione di una penale da parte dell'Ente concedente a carico della Società, quest'ultima sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti del primo.

ART. 18

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. In presenza di circostanze particolari che impediscono temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente appalto il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. Il Direttore dell'Esecuzione può ordinare la sospensione delle prestazioni nei seguenti casi:
 - a) avverse condizioni climatiche;
 - b) forza maggiore;
 - c) altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, quali a titolo esemplificativo la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 7, 3° comma, lett. c) del presente Capitolato Speciale.
3. In aggiunta ai casi di cui ai commi precedenti la sospensione delle prestazioni può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità.
4. In ogni caso il verbale di sospensione delle prestazioni viene compilato in contraddittorio dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore che lo controfirma indicando quanto segue:
 - a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti che rimangono nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
5. Il verbale è inviato dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Entro il termine di 5 giorni dalla data della sua redazione nel caso in cui le funzioni siano assegnate a

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

soggetti diversi.

7. Nel corso della sospensione il Direttore dell'Esecuzione dispone delle visite sui luoghi di esecuzione delle prestazioni ad intervalli di 30 giorni, al fine di accertare lo stato degli stessi, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti, dando ove occorra le necessarie disposizioni per contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle prestazioni già eseguite e facilitare la riprese delle stesse.
8. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre in presenza dei presupposti di cui al comma 2 una sospensione parziale delle prestazioni.
9. Una volta cessate le cause che avevano determinato la sospensione delle prestazioni, il Responsabile Unico del Procedimento si attiverà con il Direttore dell'Esecuzione affinché rediga il verbale di ripresa delle prestazioni con le modalità e gli adempimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6, indicando il nuovo termine di ultimazione del servizio.
10. L'Appaltatore che ritiene cessate le cause di cui al 2° comma del presente articolo può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione. La diffida è condizione per iscriverne riserva.
11. Qualora le sospensioni durino oltre un quarto della durata del contratto o superino i 6 mesi complessivi l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel caso in cui la Società si opponga allo scioglimento del contratto l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
12. Se l'Appaltatore è causa della sospensione delle prestazioni a lui non spetta alcun compenso o indennizzo.
13. Se la sospensione delle prestazioni viene disposta per cause diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 l'Appaltatore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno nei limiti di quanto previsto dall'art. 305 del Regolamento al Codice dei Contratti.

ART. 19

SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore può subappaltare a operatore economico adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del presente contratto nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, purché preventivamente autorizzato dalla Società.
2. La Società verificherà, previamente al rilascio dell'autorizzazione, che il contratto di subappalto contenga l'indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso distintamente dal compenso ribassabile da corrispondere al subAppaltatore. L'insussistenza dell'indicazione degli oneri per la sicurezza determinerà la nullità del contratto di subappalto.

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. In mancanza di autorizzazione il contratto di subappalto sarà nullo.
4. Nel caso di cui al precedente comma 2:
 - a) l'Appaltatore nulla potrà pretendere per le prestazioni eventualmente eseguite neppure a titolo di arricchimento senza causa;
 - b) la Società potrà chiedere il risarcimento del danno oppure, ove possibile, la messa in pristino a spese dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore abusivo.
5. Il pagamento del Subappaltatore avverrà da parte dell'Impresa.
6. Il Direttore dell'Esecuzione accerterà la corresponsione da parte dell'Appaltatore al Subappaltatore degli oneri per la sicurezza.
7. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 118 del Codice dei Contratti.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto d'appalto.

ART. 21

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.
2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.

ART. 22

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste dall'art. 113 del Codice dei Contratti.
2. La cauzione definitiva verrà svincolata progressivamente secondo le percentuali e i tempi previsti dall'art. 113, 3° comma del Codice dei Contratti.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà essere incamerato.

ART. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) nei casi previsti dall'art. 135, 1° comma del Codice dei contratti;
 - b) nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio;
 - c) nei casi di cui all'art. 17, 1° comma del presente capitolato;
 - d) nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dettagliate nell'art. 10;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
 - f) procedure concorsuali;
 - g) nel caso di omessa presentazione alle operazioni di consegna del servizio ai sensi dell'art. 5, 6° comma del presente capitolato;
 - h) nel caso in cui non osservi la disposizione dell'art. 118, comma 4° relativamente ai prezzi praticati al Subappaltatore e dell'art. 6, 4° comma del presente Capitolato speciale;
 - i) mancato pagamento delle maestranze;
 - j) Mancata ripresa del servizio una volta che questa venga ordinata;
2. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione accerta che alcuni comportamenti dell'Appaltatore concretino grave inadempimento di una o più obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

3. Il Direttore dell'Esecuzione su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento formula le contestazioni degli addebiti all'Appaltatore, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Società la risoluzione del contratto qualora:
 - a) siano state valutate negativamente le controdeduzioni presentate dall'Appaltatore nei termini;
 - b) l'Appaltatore non abbia presentato le proprie controdeduzioni entro il termine assegnatogli;
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a comunicare all'Appaltatore il provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto, disponendo altresì con un preavviso di 20 giorni che il Direttore dell'Esecuzione rediga uno stato di consistenza delle prestazioni eseguite, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redigerà, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate nel Regolamento al Codice dei Contratti. Il verbale accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto (oppure in sede di gara), nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del contratto risolto viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per riaffidare l'appalto ad altra impresa ove la Società non si sia avvalsa della facoltà di interpellare progressivamente gli altri appaltatori in graduatoria e partecipanti alla procedura di gara ove ciò veniva previsto nel relativo bando di gara.
8. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve provvedere a ripiegare il o i cantieri allestiti e allo sgombero delle aree o luoghi di svolgimento del servizio e relative pertinenze nel termine assegnatogli dalla Società.
9. In caso di inosservanza dell'ordine di cui al comma precedente lo sgombero verrà disposto dalla Società d'ufficio ma le relative spese e oneri saranno posti a carico dell'Appaltatore.
10. In caso di risoluzione la Società incamererà la cauzione definitiva salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 24

RECESSO

1. La Società ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento delle

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente comma 1. è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna il servizio ed effettua il collaudo (certificato di regolare esecuzione) definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Società a norma del comma 1. sono soltanto quelli accettati dal Direttore dell'Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La Società può trattenere le eventuali opere provvisoriale così come gli eventuali impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso la Società corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle predette opere e impianti non ammortizzato nel corso del servizio eseguito, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Società nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'Appaltatore.

ART. 25

DUVRI

1. La Società promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione del servizio.
2. L'Appaltatore e il Subappaltatore cooperano con la Società per:
 - a) l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra prestazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio. (PSC)

**ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

3. Qualora a seguito di redazione di una perizia di variante o per altre situazioni vi sia un mutamento degli oneri per la sicurezza si procederà con l'aggiornamento del DUVRI.
4. Il DUVRI redatto dalla Società potrà essere integrato su proposta dell'Appaltatore da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima che avvenga la consegna dell'esecuzione del servizio, subordinatamente all'accoglimento della proposta medesima, dopo attenta valutazione, da parte degli organi competenti.

ART. 26

DOMICILIO LEGALE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio del Direttore dell'Esecuzione.
2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni relative al contratto d'appalto verranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per la rispettiva competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di un suo procuratore munito di idonea procura o presso il domicilio di cui al comma precedente.
3. La variazione del domicilio dell'Appaltatore dovrà essere previamente comunicata alla Società almeno 5 giorni prima.

ART. 27

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Capitolato - non risolvibili in via amministrativa - saranno devoluti alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza territoriale del Foro di Trieste.
3. E' esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 28

SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese inerenti la stipula del contratto, di bollo, di registro e di copia fino al termine di esecuzione dell'appalto.

ART. 29

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente.